

## LE SANZIONI ANAGRAFICHE

Le sanzioni per inadempienza nei confronti delle norme in materia di Anagrafe della popolazione, sono previste dall'art.11 della Legge n.1228/1954, così come di recente modificata dall'art.1 comma 242 della legge 30 dicembre 2023, n. 213"l.finanziaria per il 2024".

Tale articolo, detta un regime sanzionatorio differenziato in base alla tipologia di violazione e prevede testualmente:

*1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della presente legge, della [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#), e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.*

*2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#), o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#), è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.*

### CHI DEVE FARE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

I soggetti chiamati al rispetto dell'obbligo delle dichiarazioni anagrafiche, sono definiti dall'art. 2 della L. n.1228/1954 e dall'art. 6 del del d.P.R. n.223/1989 i quali, rispettivamente, testualmente recitano:

(art. 2 della L. n.1228/1954):

*“E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sè e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento.. (Oggi non si parla più di "patria potestà" ma di “responsabilità genitoriale” ma il senso è lo stesso);*

(art. 6 del D.P.R. n.223/1989): “Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche”:

*1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.*

*2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.” (art. 6 del del d.P.R. n.223/1989);*

L'art. 13 dello stesso Regolamento (DPR.N.223/1989) definisce le *dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente, come segue:*

- a. *trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;*
- b. *costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;*
- c. *cambiamento di abitazione;*
- d. *omissis.....*

Come precisato nella circolare ministeriale n.35/2024, le sanzioni anagrafiche trovano applicazione nei casi di ritardata o omessa dichiarazione, da parte sia dei cittadini italiani che dei cittadini stranieri, nei seguenti casi:

1. **trasferimento di residenza da altro comune ;**
2. **trasferimento di residenza dall'estero;**
3. **trasferimento della residenza all'estero;**
4. **costituzione di nuova famiglia e mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;**
5. **costituzione di nuova convivenza e mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza;**
6. **cambio di abitazione**

La **residenza anagrafica** è definita dall'art.43 del c.c.: *"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"* (Vedi anche l'art.2 della L. n.1228/1954 e l'art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989). Pertanto ai sensi del codice civile e della normativa anagrafica, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè **il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale** (circ. Ministero dell'Interno n.21/2001).

Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: *"La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."*

La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

Tuttavia l'elemento soggettivo **non può essere una mera intenzione**, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una **situazione reale e di diritto** contenuta nelle risultanze anagrafiche.

Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, **non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe**, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

## **TERMINI ENTRO I QUALI RENDERE LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE**

In base a quanto previsto dall'art.13, comma 2 del d.p.r. n.223/1989 le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese **nel termine di venti giorni** dalla data in cui si sono verificati i fatti. Gli stranieri regolarmente soggiornanti, sia comunitari che non comunitari, sono sottoposti allo stesso obbligo. L'obbligo di iscrizione anagrafica esiste anche per gli italiani che risiedono all'estero, in tali casi l'iscrizione è nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).

Al riguardo, l' art.6 della L. n.470/1988, testualmente prevede :

***"1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. ...***

***3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.***

***4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. ...".***

## **IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (PER LE VIOLAZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART.11 DELLA L.N.1228/1954)**

Le fasi del procedimento sanzionatorio prevedono che il fatto sanzionabile debba essere accertato e contestato.

***In base a quanto previsto dal comma 3 dell'art.11 della l.n. 1228/1954 "L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore".***

In particolare, competente all'emissione e alla notifica del verbale di accertamento della violazione della normativa anagrafica è l'ufficiale d'anagrafe del Comune, mentre, competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione o all'archiviazione, è la responsabile del servizio di Polizia Locale.

Le sanzioni anagrafiche si applicano con le modalità previste dalla L. n.689/1981.

Il pagamento della sanzione è determinato nel seguente modo:

- nella misura ridotta di Euro **166,67**- per le violazioni di cui al comma 1 della l.n.1228/1954 - se la sanzione viene pagata entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione (art.16 L. n.689/1991);
- nella misura intera (da non meno di Euro **166,68** a Euro **500,00** sempre per le violazioni di cui al comma 1 della l.n.1228/1954) se la sanzione viene pagata oltre 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Scaduto il termine per il pagamento in misura ridotta, qualora la sanzione non sia stata pagata, l'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la violazione deve trasmettere un rapporto(verbale di accertamento), con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile dell'ufficio di Polizia Locale al fine dell'adozione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione. Presso tale autorità di Polizia Locale l'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del verbale di accertamento e contestazione, può presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito in relazione alla violazione.

In particolare, la responsabile del servizio di P.L., sentito l'interessato, può:

- emettere un'ordinanza motivata di archiviazione, qualora ritenga fondate le motivazioni dell'interessato;
- adottare l'ordinanza di ingiunzione di pagamento (che costituisce titolo esecutivo), qualora confermi l'accertamento e, in questa sede, deve essere determinata in concreto la misura della sanzione fra il minimo e il massimo previsto ex lege.

Nel caso in cui il destinatario non paghi la sanzione entro trenta giorni ovvero entro sessanta giorni se il risiede all'estero, l'ufficio comunale competente avvia le procedure di riscossione coattiva.

La norma prevede la riduzione della sanzione ad un importo di 10 Euro (20 euro per i trasferimenti da o per l'estero), qualora *“la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza”*.

In pratica questa possibilità è di fatto esclusa per la stessa struttura del procedimento anagrafico che non consente di accertare e di poter contestare una qualunque violazione anagrafica, senza alcuna attività di accertamento e senza che l'autore della violazione ne abbia avuto formale conoscenza.

Il pagamento va sempre effettuato al Comune di residenza o di iscrizione AIRE, e può essere effettuato **tramite il servizio PAGOPA collegandosi al sito del comune di Cagli alla seguente pagina <https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do?formName=formExtern&payerCodiceUtente=000RM&payerCodiceEnte=05662#>, **PAG.3** “SANZIONI” oppure tramite bonifico bancario intestato a Comune di Cagli**

**IT17B0306968238100000046019-Banca Intesa Sanpaolo**

**II PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NEI TRASFERIMENTI DELLA RESIDENZA DA E PER L'ESTERO (PER LE VIOLAZIONI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART.11 DELLA L.N.1228/1954)**

La sanzione in questi casi è compresa tra Euro **200,00** ed Euro **1.000,00** per ciascun anno in cui perdura l'omissione.

La sanzione è rivolta a tutte le persone che trasferiscono la loro residenza dall'estero o all'estero sia ai cittadini italiani iscritti o non iscritti all'AIRE che a quelli stranieri.

#### Trasferimento di residenza dall'estero

I cittadini coinvolti sono sia gli italiani iscritti e non iscritti all'AIRE, i cittadini comunitari e stranieri.

La competenza è dell'ufficiale di anagrafe del comune di nuova residenza, senza alcun coinvolgimento dei consolati italiani all'estero.

Il procedimento sanzionatorio è quello prima descritto, ma gli importi raddoppiano (sanzione ridotta di Euro **333,33**, e sanzione intera non meno di Euro **333,34** fino ad Euro **1.000,00**).

#### Trasferimento di residenza all'estero di cittadino italiano

In questo caso è coinvolto il consolato italiano all'estero, in quanto nessuna iscrizione AIRE può essere disposta senza comunicazione al Comune da parte del suddetto consolato italiano all'estero.

L'interessato ha l'obbligo di rendere la dichiarazione:

1. al comune di emigrazione al momento del trasferimento all'estero (facoltativa);
2. al consolato italiano entro 90 giorni (obbligatoria).

Nel primo caso:

1. l'ufficiale d'anagrafe registra la dichiarazione e aspetta la comunicazione del Consolato, lasciando nel frattempo iscritto il dichiarante in anagrafe;
2. invia la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'anagrafe ed iscrizione all'AIRE, a condizione che l'interessato si presenti entro 90 giorni dalla dichiarazione al consolato italiano per la richiesta di iscrizione all'AIRE, avvisando che: qualora non giungesse al Comune la comunicazione del consolato entro un anno dalla data della dichiarazione di emigrazione resa al comune, verrà adottato un provvedimento di cancellazione per irreperibilità; qualora l'interessato non presenti la richiesta di iscrizione all'AIRE al consolato italiano entro 90 giorni dalla dichiarazione resa in Comune, verrà applicata la sanzione amministrativa, nella misura ridotta nel caso in cui la sanzione venisse pagata entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione, nella misura intera nel caso in cui non venga pagata entro tale termine.

Pertanto:

- la violazione dell'obbligo anagrafico è accertata dal consolato italiano;
- il verbale di accertamento e contestazione della violazione viene redatto e sottoscritto dall'ufficiale di anagrafe;

- i termini per la violazione delle norme anagrafiche dovranno essere calcolati in riferimento alla data di presentazione della dichiarazione resa al consolato, rispetto alla data della dichiarazione resa al comune.

Nel secondo caso:

L'ufficiale d'anagrafe non è a conoscenza che il cittadino italiano si è trasferito all'estero, e l'accertamento della violazione avverrà tramite la comunicazione mediante modello "Cons 01", da parte del consolato, della data di arrivo del cittadino nella circoscrizione consolare, e nel caso in cui la data di arrivo nella circoscrizione consolare sia superiore ai 90 giorni rispetto alla richiesta di iscrizione AIRE, la sanzione dovrà essere applicata.

Pertanto:

- la violazione dell'obbligo anagrafico è accertata dal consolato italiano;
- il verbale di accertamento e contestazione della violazione viene redatto e sottoscritto dall'ufficiale di anagrafe;
- i termini per la violazione delle norme anagrafiche dovranno essere calcolati in riferimento alla data di presentazione della dichiarazione resa al consolato, rispetto alla data di arrivo nella circoscrizione consolare tramite consultazione del mod. Cons 01.

Questo potrebbe essere inoltre l'unico caso in cui può concretizzarsi l'ipotesi di sanzione minima pari ad Euro 20,00, a condizione che il consolato dichiari per iscritto che *"la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza"*.

Il procedimento sanzionatorio è quello prima descritto, ma anche in questo caso gli importi raddoppiano (sanzione ridotta di Euro 333,33, e sanzione intera non meno di Euro 333,34 fino ad Euro 1.000,00).

## **TEMPI E SCADENZE PER PAGAMENTI ED OPPOSIZIONI**

Riassumendo si precisa che:

-Il comma 3 dell'art. 11 della l.n. 1228/1954 prevede che l'accertamento e l'irrogazione della sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'obbligo non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa .

-L'interessato ha tempo 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione, per far pervenire all'autorità competente (responsabile del servizio di Polizia Locale) eventuali scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

-La sanzione può essere pagata in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e constatazione della violazione.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero ; l'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 150/2011.

Entro lo stesso termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento è possibile pagare la sanzione (i giorni diventano 60 qualora l'interessato risieda all'estero) (art.18 della L. n.689/1981).

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo, pertanto, nel caso in cui l'interessato non paghi la sanzione entro i termini indicati, l'ufficio comunale competente avvierà le procedure di riscossione coattiva.